



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 11/06/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 538

Procedure amministrative per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore in attuazione del D.M. 23 aprile 2001. Istituzione dell'albo regionale della categoria.

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Reg. CE n. 1623/2000 della Commissione "recante modalità d'applicazione del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato" stabilisce, all'art. 42, che le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori che intendono effettuare le operazioni di distillazione e compilano l'elenco dei distillatori riconosciuti.

L'iscrizione in tale apposito elenco nazionale dei "distillatori", degli "assimilati al distillatore" e degli "assimilati al produttore", così come definiti all'art. 41 del Reg. CE n. 1623/2000, è subordinata al riconoscimento della qualifica da parte della pubblica amministrazione e costituisce il presupposto indispensabile per poter accedere agli aiuti comunitari in materia di distillazioni.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto 23 aprile 2001 ha stabilito che siano le Regioni a conferire ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di "distillatore", "assimilato al distillatore" e "assimilato al produttore".

Tale decreto dispone, tra l'altro, che:

- per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie i soggetti interessati presentano domanda all'organo regionale competente per territorio;
- le Regioni procedono alla revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti concessi se non sono soddisfatti gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- le Regioni comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento dei mercati - Direzione generale delle politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre, 20 Roma, le disposizioni adottate, i riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale che dà diritto ai benefici comunitari;
- lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aggiorna l'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base delle disposizioni adottate dalle singole Regioni;
- i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002;
- i soggetti richiedenti devono dimostrare, al fine di ottenere il riconoscimento, di possedere i requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del suddetto Decreto 23 aprile 2001.

Pertanto, in applicazione del D.M. citato, si rende necessario provvedere a disciplinare le modalità per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore che intendano effettuare le operazioni di distillazione nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione

comune del mercato vitivinicolo, definendo le modalità per la ricezione, l'accettazione e l'istruttoria delle domande, indicando i soggetti attuatori di tali adempimenti; stabilendo le relative modalità di controllo. Inoltre è opportuno istituire un albo nel quale registrare i suddetti operatori che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione.

Ciò stante si propone:

- di adottare le modalità e le procedure per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore indicate nell'allegato A del presente provvedimento, composto da n. 7 fogli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici competenti al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, previa verifica dei requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del Decreto 23 aprile 2001;
- di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi, nonché i provvedimenti di revoca temporanea o definitiva devono essere trasmessi all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree che provvede alla loro registrazione nell'albo ed alle comunicazioni delle disposizioni adottate per l'iscrizione o la cancellazione nell'elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- di dare atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002 e che entro tale data devono essere rinnovati presentando apposita domanda;
- di istituire l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore;
- di stabilire che alla tenuta dell'albo regionale e all'adozione dei relativi atti di variazione del medesimo provveda l'Assessorato all'Agricoltura Settore Agricoltura, per assicurare l'uniformità sulla tenuta e la necessaria informazione ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e agli operatori del settore.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di adottare le modalità e le procedure per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore indicate nell'allegato A del presente provvedimento, composto da n. 7 fogli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici competenti al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, previa verifica dei requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del Decreto 23 aprile 2001;
- di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi, nonché i provvedimenti di revoca temporanea o definitiva devono essere trasmessi all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree che provvede alla loro registrazione nell'albo ed alle comunicazioni delle disposizioni adottate per l'iscrizione o la cancellazione nell'elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- di dare atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002 e che entro tale data devono essere rinnovati presentando apposita domanda;
- di istituire l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore;
- di stabilire che alla tenuta dell'albo regionale e all'adozione dei relativi atti di variazione del medesimo provveda l'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura, per assicurare l'uniformità sulla tenuta e la necessaria informazione ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e agli operatori del settore;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale
- di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

MODALITA' E PROCEDURE

PER IL RICONOSCIMENTO
DEI DISTILLATORI,
ASSIMILATI AL DISTILLATORE
E ASSIMILATI AL PRODUTTORE

CRITERI ATTUATIVI
DEL D.M. 23 APRILE 2001

1. Premesse

Con decreto del 23 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 2001, è stata trasferita alle Regioni e Province Autonome la competenza per quanto riguarda i riconoscimenti dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore.

Per il riconoscimento di distillatore la competenza è stabilita in base all'ubicazione dell'impianto di cui si chiede il riconoscimento.

Per il riconoscimento di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore la competenza è stabilita in base alla sede sociale della ditta o dell'associazione.

Resta di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base degli atti regionali.

Il decreto prevede che la validità dei riconoscimenti attualmente rilasciati scada il 31 luglio 2002.

2. Recepimento e verifica dei riconoscimenti validi sino al 31 luglio 2002

L'articolo 5 del decreto 23 aprile 2001 prevede che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali siano validi sino al 31 luglio 2002.

Per la proroga dei riconoscimenti in atto i soggetti interessati dovranno presentare all'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio, entro il 31 maggio 2002, apposita domanda corredata dall'idonea documentazione di cui al successivo punto 3.

L'IPA, entro 60 giorni dalla ricezione, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, chiedendo eventuale documentazione integrativa che deve essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda medesima e la non proroga del riconoscimento.

L'iter istruttorio si conclude entro il 15 luglio 2002 con atto del Dirigente dell'IPA di proroga o di revoca del riconoscimento.

La durata della proroga è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

3. Modalità di riconoscimento

3.a. Adempimenti del richiedente

3.a.1. Riconoscimento del Distillatore

Il distillatore che soddisfa le condizioni previste all'art. 41, par. 1, lettera b del Reg. CE n. 1623/2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve presentare domanda (schema 1) all'IPA competente nel cui territorio è ubicato l'impianto di cui si chiede il riconoscimento.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;

ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;

tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della

vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);

ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;

descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi a ciascun impianto di distillazione (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

? licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;

? certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio camerale competente per territorio;

? certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

? autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;

? autorizzazione sanitaria;

? planimetria degli impianti di distillazione;

? planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

3.a.2. Riconoscimento dell'assimilato al distillatore

L'assimilato al distillatore, che soddisfi i requisiti previsti all'art. 41, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1623/2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve presentare domanda (schema 2) all'IPA competente nei cui territorio è ubicata la sede sociale della ditta.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;

ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;

tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di assimilato al distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

? licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate;

? certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;

? descrizione dell'attività svolta per motivare la richiesta del riconoscimento stesso che dimostri che l'attività è svolta a carattere professionale e che i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

3.a.3. Riconoscimento dell'Assimilato al produttore

Le associazioni di cantine cooperative che soddisfino i requisiti previsti all'art. 41, paragrafo 3 del Reg.

CE n. 1623/2000, possono richiedere il riconoscimento di assimilato al produttore presentando domanda (schema 3) all'IPA competente nel cui territorio è ubicata la sede sociale dell'associazione.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail dell'associazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

- ? atto costitutivo e statuto sociale;
- ? elenco delle cantine cooperative aderenti;
- ? certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- ? planimetrie, ubicazione e capacità recettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

3.b. Adempimenti dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura

L'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura detiene e aggiorna l'albo regionale dei Distillatori, Assimilati al distillatore e Assimilati al produttore nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo.

Riceve da parte degli IPA i provvedimenti relativi alle proroghe dei riconoscimenti in atto e ai nuovi riconoscimenti concessi.

Riceve le segnalazioni di revoca provenienti dagli organismi preposti al controllo in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria, e le trasmette agli IPA competenti.

Supporta, a livello tecnico-amministrativo, gli IPA che devono pronunciarsi in merito alle segnalazioni di revoca presentate a seguito di controlli effettuati dagli organismi preposti.

Trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali i provvedimenti adottati nei tempi e nei modi di cui al decreto 23 aprile 2001.

3.c. Adempimenti degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA)

Ricevono le domande e assegnano le stesse per l'istruttoria ad un funzionario che ne diventa il responsabile del procedimento amministrativo e svolge gli adempimenti amministrativi inerenti la verifica della veridicità di quanto dichiarato nelle domande di riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore e le attività di controllo previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di distillazione.

Inoltre il funzionario responsabile del procedimento amministrativo:

- entro 60 giorni dalla ricezione istruisce le pratiche inerenti i riconoscimenti in atto, i nuovi riconoscimenti e le pratiche inerenti le segnalazioni di revoca provenienti dagli organismi preposti al controllo; infine propone al Dirigente responsabile dell'IPA l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- segnala l'avvio del procedimento di revoca temporanea (sospensione) o definitiva, secondo le modalità della legge 241/90, agli interessati i quali, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvio della procedura, possono essere convocati per un'audizione presso gli uffici provinciali, oppure possono far pervenire all'IPA competente memorie scritte inerenti il procedimento;
- notifica agli interessati i relativi atti;
- trasmette all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura i provvedimenti adottati.

4. Mantenimento del riconoscimento

Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Puglia sono iscritti nell'albo regionale e nell'apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il mantenimento dei riconoscimenti in questione è subordinato all'invio all'IPA, da parte dei distillatori, degli assimilati al distillatore e degli assimilati al produttore riconosciuti, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento regolarmente rinnovati e di ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata. Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, all'IPA competente per territorio, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.

I riconoscimenti concessi anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti che l'amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie o nazionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità o rilevanza non consentano, a giudizio dell'amministrazione regionale, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

Il riconoscimento potrà essere, anche, temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dall'amministrazione competente.

Per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l'interessato deve far pervenire all'IPA competente, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che nulla è variato ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato a suo tempo per il riconoscimento. Nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge.

5. Norme generali

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.